



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì - Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel.0547/79111 fax 0547/83820

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 61 DEL 08/09/2014

Oggetto: **TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014**

L'anno **2014** il giorno **otto** del mese di **Settembre**, alle ore 19:30, nell'apposita sala delle adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione ordinaria con avviso notificato a tutti i consiglieri.

La seduta è pubblica.

Alle ore 20,00 in esecuzione di quanto previsto nell'art.44 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio, approvato con la deliberazione consiliare n.149 del 12.11.1993, modificata con deliberazione consiliare n.6 del 14.01.1994, il Presidente invita il Segretario ad effettuare l'appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri contrassegnati con la lettera A.

1	BUDA	ROBERTO (SINDACO)	8	BAREDI	RENZO
2	SORAGNI	ANGELO JUNIOR (PRESIDENTE)	9	GASPERINI	MAURO
3	VERNOCCHI	MANUEL	10	DRUDI	MARIO
A	CANGINI	IVAN	11	GOZZOLI	MATTEO
A	SCARAMUZZO	FRANCESCO	12	PEDULLI	EMANUELA
4	BASSI	LUCIANO	13	BUDA	PASCALE
5	BRIGHI	MAURO	14	TAPPI	STEFANO
6	BANDIERI	FABIO	15	PAPPERINI	ALBERTO
7	DONINI	PIER LUIGI			

Presiede. SORAGNI ANGELO JUNIOR, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO eletto.

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE dott. COSTANTINI PAMELA TERESA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti i seguenti Assessori: TAVANI ANTONIO, FATTORI GIOVANNINO, SAVINI VITTORIO, AMORMINO LINA, BERNIERI MAURO.

Sono designati scrutatori i consiglieri: BASSI LUCIANO, BAREDI RENZO, PAPPERINI ALBERTO.

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.

In merito all'argomento, in particolare,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Comunale Unica (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARI);
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui sopra e che in caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- L'art. 1, comma 682, della citata L. 147/2013 prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro:
 - a). la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- L'art. 1, comma 683, prevede che il Consiglio Comunale debba approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- L'istituzione della TASI lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, così come previsto dall'art. 1, comma 703 della L. 147/2013;

Considerato inoltre che la Legge 27/12/2013, n. 147, in materia di TASI prevede:

- All'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- All'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676 può determinare l'aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- All'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- All'art. 1, comma 675, che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 3, del D.L. 6/03/2014, n. 16, convertito con modifiche con L. 2/05/2014, n. 68, che ha previsto che siano esenti dal tributo TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario

nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), F9 ed i) del D. Lgs. 504/92;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. a) del citato il D.L. 6/03/2014, n. 16, convertito con modifiche ed integrazioni con L. 68 del 2.05.2014, con il quale al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, si aggiunge il seguente periodo: *«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».*

Richiamata la Circolare Ministeriale n. 2/DF del 29/07/2014 che chiarisce alcuni aspetti applicativi dell'IMU e della TASI per il 2014 alla luce della maggiorazione di aliquota dello 0,8 per mille di cui al citato art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 16/2014;

Preso atto che l'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 16/2014, così come modificato con L. 68 del 2.05.2014, prevede che il versamento della TASI venga effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 23/2011 cioè in due rate di pari importo con scadenza 16 giugno (applicando le aliquote e detrazioni dell'anno precedente) e 16 dicembre, con la possibilità di eseguire un versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno;

Precisato tuttavia che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2014 così come modificato dall'art. 4, comma 12-quater, del D.L. 66/2014 convertito con L. 23/06/2014, n. 89, prevede che per l'anno di imposta 2014, qualora il Comune non abbia pubblicato nel sito informatico del Ministero delle Finanze le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni entro il 31/05/2014, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il termine del 16 Ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e detrazioni, nonché dei Regolamenti pubblicati nel predetto sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998 alla data del 18 Settembre 2014; a tal fine i Comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni entro il termine perentorio del 10 Settembre 2014;

Dato atto che in caso di mancato invio delle predette deliberazioni entro il termine del 10 Settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in unica soluzione entro il termine del 16 Dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676 dell'art. 1 della L. 147/2013, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al comma 677 dell'art. 1 della citata L. 147/2013 ed il versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 Dicembre 2014;

Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più:

- abitazioni principali, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento,
- agli immobili rurali ad uso strumentale,
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della Tasi;

Richiamata la già citata Circolare Ministeriale n. 2/DF del 29/07/2014 che nell'illustrare le modalità applicative della TASI preso atto del limite di cui ai commi 676 e 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, prevede, proprio per la natura dell'Imposta sui Servizi Indivisibili, l'applicazione della stessa anche alle categoria di immobili sopra elencate;

Valutato che anche per i c.d. "beni merce" di cui al comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, l'Ente debba comunque garantire e mantenere Servizi Indivisibili indipendentemente dall'utilizzo dei medesimi;

Considerato che il gettito può essere ottenuto applicando la TASI alle sole abitazioni principali e relative pertinenze, e immobili ad esse equiparate per legge o regolamento, immobili rurali strumentali all'attività di impresa agricola di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/93, e beni destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'Addizionale Comunale all'IRPEF;

Ritenuto possibile stimare un gettito TASI 2014 di euro 2.320.000,00 con applicazione limitata alle abitazioni principali, aliquota pari allo 0,25%, agli immobili strumentali all'agricoltura con aliquota pari allo 0,1% (aliquota massima consentita per legge) e ai "beni merce" con aliquota pari allo 0,1%, il quale sarà rivolto alla copertura parziale, pari al 45% dei costi seguenti servizi indivisibili, rilevati dai valori desunti dallo schema del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014, approvato in regime di esercizio provvisorio dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 4 del 14.01.2014 :

 Illuminazione pubblica e segnaletica stradale luminosa (titolo 1 - funzione 08 – servizio 01):
 euro 823.208,98;

 Polizia Municipale (titolo 1 - funzione 03 – servizio 01): euro 1.718.965,61;

 Manutenzione strade (titolo 1 - funzione 08 – servizio 01): euro 1.078.962,95;

 Manutenzione verde pubblico (titolo 1 - funzione 09 – servizio 06): euro 1.532.522,38;

Considerato quindi opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti, determinare le seguenti aliquote per il Tributo dei Servizi Indivisibili (TASI):

- aliquota pari al 2,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 – aliquota IMU azzerata per Legge);
- aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 (Aliquota IMU azzerata per legge)
- aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Aliquota IMU azzerata per legge)
- aliquota pari a zero per tutti gli altri immobili;

Preso atto che ai sensi di quanto disposto dal citato art. 4, comma 12-quater, del D.L. 66/2014 e dall'art. 1 del D.L. 88/2014, il Ministero dell'Interno ha previsto l'erogazione, in caso di mancato invio delle delibere entro il termine del 31/05/2014, di un importo a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale, corrispondente al 50% del gettito annuo TASI stimato ad aliquota di base, che verrà poi rivisto entro il prossimo 30 Settembre ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale;

Dato atto che, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili, resta tuttora valido il Regolamento Generale sulle Entrate Tributarie, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato inoltre atto che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della L. 147/2013 concernenti la IUC-TASI, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161-170 della L. 27/12/2006, n. 296;

Considerato che l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU, ai sensi del comma 703 della L. 147/2013;

Richiamato l'art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1,

comma 3, del D.Lgs. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che porta il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno 18 Luglio 2014 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014, già fissato al 31 Luglio 2014 con D.M. 29/04/2014, è stato ulteriormente prorogato al 30 Settembre 2014;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze fiscalità locale, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informativo le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 5, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. 446/97;

Richiamata la nota prot. 24674/2013 del 11/11/2013 con la quale il Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento Federalismo Fiscale fissa le modalità di trasmissione telematica dei regolamenti concernenti i tributi comunali e delle delibere di approvazione delle tariffe;

Preso atto di quanto previsto nell'art. 4, comma 12-quater, del D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014, e dell'art. 1 del D.L. 88/2014 in corso di conversione, che in materia di TASI prevede che i Comuni che intendano far eseguire il versamento dell'acconto TASI entro il 16/10/2014 devono inviare telematicamente le delibere regolamentari e tariffarie entro il prossimo 10 Settembre 2014 ai fini della pubblicazione nell'apposito Sito del Ministero delle Finanze di cui al D.Lgs. 360/1998 entro la data del 18/09/2014;

Richiamati gli artt. 42, comma 2, lett. f) e l'art. 48 del TUFL di cui al D. Lgs. 267/2000, concernenti rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con particolare riferimento alla materia tributaria;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, per la parte di competenza, dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamato il dibattito andato allegato alla propria precedente deliberazione n.60 in data odierna;

Con n.9 voti favorevoli e n.8 contrari (Gozzoli, Drudi, Buda P., Pedulli, Tappi, Papperini, Cangini, Gasperini), resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare per l'anno di imposta 2014 le seguenti aliquote per il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI):

- aliquota pari al 2,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU;
- aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;

- Aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati di cui all'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011;
- aliquota pari allo zero per mille per tutti gli altri immobili;

Di dare atto che, ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili resta valido quanto disciplinato dal vigente Regolamento generale per le Entrate Tributarie approvato con delibera di C.C. n. 12 del 25/02/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Di dare altresì atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari vigenti, che potranno essere successivamente modificate o integrate, con effetto sulla determinazione della rata a saldo, entro il termine del 30.09.2014 previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

Di dare atto infine che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con L. 214/2011 esclusivamente per via telematica ai fini della pubblicazione del sito informatico di cui al D.lgs. 360/1998 entro il 10.09.2014;

inoltre, in relazione all'urgenza, con n.9 voti favorevoli e n.8 contrari (Gozzoli, Drudi, Buda P., Pedulli, Tappi, Papperini, Cangini, Gasperini), resi per alzata di mano,

- delibera -

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma IV – del decreto legislativo 267/2000.

=====

Dopo l'appello iniziale si è verificata la seguente variazione nel numero dei consiglieri presenti in aula:

ENTRATI: SCARAMUZZO, CANGINI.

PRESENTI alla votazione dell'argomento in oggetto n. 17 consiglieri.

=====

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SORAGNI ANGELO JUNIOR

IL SEGRETARIO GENERALE
COSTANTINI PAMELA TERESA